

(N. 2509)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3459)

d'iniziativa del deputato BRUSASCA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 MARZO 1958

Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757,
concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nella tabella A allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, la voce n. 646: « Peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa » è sostituita dalla seguente:

ex-646 - « Peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria ».

Nella tabella B allegata alla stessa legge, la voce n. 767 « Campane di feltro per cappelli » è sostituita dalla seguente:

ex-767 - « Campane di feltro per cappelli, escluse quelle di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria ».

Art. 2.

La voce ex-748 - « Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici » di cui alla tabella B allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, è così modificata:

ex-748 - « Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici; calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici ».

La voce ex-751 - « Biancheria da toletta per i soli asciugamani » di cui alla tabella B allegata alla citata legge è così modificata:

ex-751 - « Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, per i soli manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura ».

Art. 3.

Nella tabella *B* allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, sono inserite le seguenti voci:

ex-699 - « Tessuti di fili metallici o di filati metallici per vestimenta, per l'arredamento e simili altri usi, esclusi quelli composti unicamente da fili o filati metallici ».

ex-714 - « Manufatti di feltro, tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare, o foggiate a stampo, esclusi quelli incolati o cuciti ».

ex-725 - « Linoleum, con supporto di materia tessile, di spessore non superiore a mm. 1,5 ».

Art. 4.

La voce ex-748 « Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giarrettiere, cinture, guaine e manufatti simili, in tessuto o in maglieria, anche elastici; mutandine e costumi da bagno in tessuto; calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici », di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1957, n. 757, è così modificata:

ex-748 - « Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giarrettiere, cinture, guaine e manufatti simili, in tessuto o in maglieria, anche elastici; mutandine e costumi da bagno in tessuto ».

La voce ex-751 - « Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili e oggetti di arredamento (tende, tendine, ecc.) di tessuto o di feltro non nominati nè compresi altrove, esclusi gli asciugamani » di cui al citato articolo 12, è così modificata:

ex-751 - « Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura, ed oggetti di arredamento (tende, tendine, ecc.) di tessuto o di feltro, non nominati, nè compresi altrove ».

Art. 5.

Per gli atti economici aventi per oggetto il cotone greggio non ancora depurato dai semi (cotone in seme) l'imposta generale sull'entrata è dovuta nei modi e termini normali con l'aliquota dell'1 per cento.

Per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi l'aliquota è ridotta al 4 per cento.

Art. 6.

La voce doganale ex-757 - « Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura » di cui alla tabella *A* allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, è sostituita dalla seguente:

757 - « Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi ».

Per gli stracci non importati dall'estero la imposta, prevista dall'articolo 2 della citata legge, è dovuta da colui che ne effettua l'acquisto presso il primo raccoglitore, in base a fattura da redigersi dal medesimo acquirente a norma dell'articolo 37 del Regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.